



CIESSEVI MILANO  
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO  
PER LA PROVINCIA DI MILANO

#### Sede principale

Corso Italia, 9 – 20122 Milano  
tel. 02.45475850 - fax 02.45475458  
e-mail: segreteria@ciessevi.org  
sito web: www.ciessevi.org

#### Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì  
9.00/13.00 – 14.00/19.00  
Sportello Milano:  
dal lunedì al venerdì 14.00/19.00



CIESSEVI MILANO  
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO  
PER LA PROVINCIA DI MILANO

### collana 'Quaderni per il Volontariato' n.10

#### Servizi

##### Sportello di consulenza

Attività di ascolto, informazione, orientamento, consulenza e accompagnamento delle organizzazioni di volontariato in materia legale, fiscale, amministrativa, normativa, gestionale, organizzativa.

##### Progettazione

Consulenza alle organizzazioni per progetti sperimentali e innovativi, per la partecipazione a bandi di istituzioni ed enti pubblici e privati.

##### Formazione

Corsi di formazione per i volontari delle organizzazioni di volontariato, promossi direttamente o realizzati in collaborazione con le organizzazioni di volontariato; consulenza per l'organizzazione e la gestione di percorsi formativi delle singole organizzazioni di volontariato.

##### Banca Dati

Informazioni relative all'anagrafe delle organizzazioni di volontariato: settori di attività, aree di intervento, recapiti principali.

##### Documentazione

Normative di settore, libri, riviste e mensili rivolti al

volontariato; produzione di opuscoli e manuali utili per la gestione e le attività delle organizzazioni di volontariato.

##### Comunicazione

Realizzazione di "News per il Volontariato", mensile di informazione sul volontariato e del sito internet di CIESSEVI. Supporto alle organizzazioni nelle proprie attività di comunicazione. Raccolta e diffusione delle iniziative delle organizzazioni attraverso diversi mezzi (News per il Volontariato, Televideo, Internet).

**Tutti i servizi sono resi, di norma, in modo gratuito a tutte le organizzazioni di volontariato. I servizi sono disponibili anche per gli altri soggetti del terzo settore, enti pubblici ed enti non profit, con modalità differenti indicate dal regolamento di CIESSEVI a norma di Legge.**

È possibile ricevere il periodico segnalando a CIESSEVI i dati della propria associazione, che verranno inseriti nella Banca dati.

È possibile ricevere la newsletter iscrivendosi semplicemente alla mailing list attraverso il sito di CIESSEVI [www.ciessevi.org](http://www.ciessevi.org)

# Gli adempimenti della privacy per Organizzazioni di Volontariato e altri Enti non profit

#### Sportelli sul territorio:

**Delegazione Territoriale di Monza e Brianza – Sportello Monza**  
via Correggio, 59 – 20052 Monza  
tel. 039.2848308 – fax 039.2843585  
e-mail: sportello.monza@ciessevi.org  
Orari di apertura: ma e gio 15.30/18.00

**Delegazione Territoriale Milano Ovest Sportello Abbiategrasso**  
presso Palazzo municipale  
via San Carlo, 23/c – 20081 Abbiategrasso  
tel. 02.94608632 – fax 02.94050510  
sportello.abbiategrasso@ciessevi.org  
Orari di apertura: venerdì 14.30/17.30

**Sportello Legnano**  
via Marconi, 7 – 20025 Legnano  
tel. 0331.544948 – fax 0331.485827  
e-mail: sportello.legnano@ciessevi.org  
Orari di apertura: lunedì 15.30/18.00

**Sportello Rho**  
piazza San Vittore, 22 – 20017 Rho  
tel. 02.93180703 – fax 02.93181525  
e-mail: sportello.rho@ciessevi.org  
Orari di apertura: mercoledì 15.30/18.00

**Delegazione Territoriale Milano Sud-Est Sportello San Donato Milanese**  
via della Chiesa, 2  
20097 San Donato Milanese  
tel. 02.51800482 – fax 02.51876362  
e-mail: sportello.sandonato@ciessevi.org  
Orari di apertura: martedì 15.30/18.00

Testi a cura dell'Avv. Marco Quiroz Vitale - Avvocato e Dottore di ricerca



Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia

Anno 2004 Edizione I

## I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio  
per il volontariato nascono  
con l'obiettivo di supportare,  
sostenere e qualificare  
le organizzazioni  
di volontariato e più in  
generale di essere agenti  
di sviluppo del volontariato  
e della cultura della solidarietà.

# Parte I

## Introduzione

---

E' entrato in vigore il 1° gennaio 2004 l'atteso Codice in materia di protezione dei dati personali [1]. Il Codice, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha sostituito la legge n. 675/1996 ed altre disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia ponendosi come punto terminale di un lungo e travagliato percorso di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle moderne esigenze di protezione dei dati personali. Il nuovo testo unico in materia di privacy si compone di ben 186 articoli suddivisi in tre ampie parti oltre a vari allegati di fondamentale importanza riguardanti: i Codici di Deontologia (all. A.) ed il Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Le finalità del nuovo codice sono chiaramente indicate nei primi articoli del decreto legislativo: l'art. 1 introduce nell'ordinamento un autonomo *diritto alla protezione dei dati personali*, diritto fondamentale della persona. Un diritto che tiene conto delle molteplici prerogative legate al trattamento dei dati personali, anche ulteriori rispetto a quelle attinenti al riserbo e alla tutela della vita privata. In tal modo il legislatore italiano si adegua al quadro normativo comunitario che garantisce già tale diritto fondamentale con la Carta dei diritti del cittadino europeo [2] (art. 8), con la solennità propria dei lavori della Convenzione europea. L'art. 2, inoltre, individua le finalità dell'intervento normativo, precisando che il codice garantisce che **il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, persona fisica o giuridica, e in particolare del diritto alla riservatezza e del "nuovo" diritto alla protezione dei dati personali.** Infine, tra le finalità del Codice, ha trovato posto il "principio di semplificazione nell'elevata tutela"; una direttiva generale, di particolare interesse nel quadro della presente esposizione, perchè contempera la necessità di garantire un grado elevato di tutela dei diritti con l'esigenza di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità con le quali sono esercitati i medesimi diritti o devono essere adempiuti gli obblighi previsti a carico dei titolari del trattamento.

## Oggetto ed ambito di applicazione

---

Gli articoli 5 e 6 del codice individuano l'oggetto e l'ambito di applicazione delle norme ivi contenute. In generale il Codice disciplina **il trattamento di dati personali**, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. [3]

E' pertanto necessario chiarire preliminarmente cosa si intenda per trattamento di dati personali. **La legge precisa che è trattamento di dati "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici"**. A titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti operazioni:

- la raccolta,
- la registrazione,
- l'organizzazione,
- la conservazione,
- la consultazione,
- l'elaborazione,
- la modificazione,
- la selezione,
- l'estrazione,
- il raffronto,
- l'utilizzo,
- l'interconnessione,
- il blocco,
- la comunicazione,
- la diffusione,
- la cancellazione,
- la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Tuttavia, perchè si applichi il Codice sulla privacy, è necessario che **tali operazioni o complesso di operazioni abbiano ad oggetto dati "personali"**; e per dato personale si intende **"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"** [4].

Rimangono al di fuori dal campo di applicazione delle norme del codice solo il trattamento di dati "non personali" come ad esempio i dati anonimi o il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche

per fini esclusivamente personali non destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione; con la precisazione che, nel secondo caso, si applicano comunque “le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”. [5]

## **Responsabilità e compiti all'interno delle Organizzazioni**

Il Codice delinea chiaramente compiti e responsabilità rispetto all'applicazione della disciplina in materia di privacy secondo uno schema generale, da adattarsi quindi alle specifiche esigenze degli enti *non profit*, fondato sulla specificazione delle funzioni attribuite a tre fondamentali figure organizzative: Titolare, Responsabile ed Incaricato del trattamento [6].

A) Il soggetto che si deve in primo luogo preoccupare di effettuare un trattamento di dati personali “corretto”, cioè rispettoso **dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, secondo le modalità prescritte dalla legge, è il “titolare del trattamento”**.

Titolare del trattamento è, nel settore non profit, sempre coincidente con una persona giuridica: l'Ente, l'Associazione, la Fondazione o l'Organizzazione di Volontariato; ed in particolare coincide con la struttura “cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”; concretamente, poi, la volontà dell'Ente verrà espressa attraverso le decisioni dell'organo o degli organi a ciò deputati dall'atto costitutivo o dallo statuto di ciascun Ente: il Consiglio Direttivo, il Presidente etc. ...

In seno ad organizzazioni molto complesse ed articolate, potrebbero, tuttavia, essere individuati più *titolari del trattamento*, corrispondenti a ciascuna struttura di vertice ed intermedia dotata di sufficiente autonomia decisionale; l'art. 28 del codice dispone infatti che “titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza”. Potrebbero, pertanto, essere contitolari del trattamento ad esempio le “sezioni territoriali” di una unitaria organizzazione.

B) Nelle organizzazioni non profit più articolate e complesse **potrà essere designata una figura ulteriore cui sia affidata l'applicazione della disciplina in materia di privacy: il “responsabile” del trattamento**.

Il responsabile è la persona fisica o giuridica preposta “dal titolare al

trattamento di dati personali”. Il titolare del trattamento potrà, in sostanza, scegliere “tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza” un collaboratore cui delegare alcuni dei propri compiti (art. 29). I compiti, affidati al responsabile, dovranno tuttavia essere analiticamente specificati per iscritto. A sua volta il responsabile dovrà effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.

Ove necessario, per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

C) **La terza, e fondamentale, figura soggettiva coinvolta nell'applicazione della disciplina in materia di privacy è quella degli Incaricati; costoro sono le persone fisiche, e non anche le persone giuridiche - come nel caso dei Responsabili -, “autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile”;** anche in questo caso la designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito ad una determinata persona o ad un gruppo di persone in relazione alla funzione esercitata all'interno dell'Organizzazione (amministratori, revisori, assistenti sociali, volontari, impiegati amministrativi etc. ...).

Gli incaricati non sono quindi solo coloro che svolgono attività meramente esecutive; il loro ruolo nell'organizzazione può anche essere di vertice ma rispetto al trattamento dei dati non hanno capacità decisionali autonome; come specifica l'art. 30 del codice, “Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite”.

## **Gli adempimenti**

Le Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) possono assumere qualunque forma giuridica prevista dal libro I del Codice Civile compatibile con il proprio scopo solidaristico (art. 3, comma II, L. 266/91). In relazione all'applicazione del Codice sulla Privacy, le O.d.V. e tutti gli altri Enti *non profit* sono considerati Enti privati e, come tali, sottoposti alla disciplina generale in materia di trattamento dei dati ed alla disciplina specifica in materia di trattamento di dati nel settore privato.

I principali adempimenti del titolare del trattamento, da porre in essere direttamente ovvero attraverso il Responsabile, possono essere sintetizzati indicando i **presupposti di liceità del trattamento di dati personali**:

- a) il rispetto della legge e del Codice, con particolare riferimento alle misure di sicurezza,
- b) l'acquisizione previa del consenso informato,
- c) per i dati sensibili, il rispetto delle indicazioni impartite dal Garante nelle autorizzazioni generali o particolari che debbono precedere l'inizio del trattamento.

In questo capo illustreremo le principali disposizioni di legge che debbono essere osservate (il rispetto, ed esempio, dell'obbligo di notificazione o delle modalità del trattamento dei dati), chiariremo il significato del termine "consenso informato" ed illustreremo le caratteristiche delle autorizzazioni del Garante per il trattamento dei dati sensibili. Nel prossimo capo tratteremo, in particolare, degli adempimenti legati al rispetto delle misure di sicurezza, nel più ampio quadro delle responsabilità "verso i terzi" delle O.d.V.

### **La notificazione al Garante**

Il titolare del trattamento, secondo l'art. 37 del Codice, deve notificare, previamente, al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere; scopo della notificazione è la costituzione di un registro dei trattamenti, a cura del Garante, accessibile a chiunque secondo le modalità dettate per la sua consultazione gratuita per via telematica.

**Tale adempimento, pur essendo il primo cronologicamente, è, invero, di natura eccezionale in quanto, a differenza di quanto avveniva prima dell'entrata in vigore del Codice, deve essere effettuata solo dai titolari che operino trattamenti che coinvolgano i dati o le finalità sotto elencate:**

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da

- associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Sempre secondo l'art. 37 il Garante, con proprio provvedimento generale (art. 17), può ampliare o restringere il novero dei trattamenti da notificare in relazione alla loro astratta idoneità ad arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato.

Con provvedimento n. 1/2004 del 31 marzo 2004 (consultabile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) il Garante si è effettivamente avvalso di questa facoltà riducendo ulteriormente l'obbligo notificatorio rispetto all'originaria previsione dell'art. 37.

### **Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 163 l'omessa o incompleta notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Ai sensi dell'art. 168 la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

### **La somministrazione dell'informativa**

Secondo l'art. 13 del Codice, l'interessato - o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali - **deve previamente essere informato oral-**

mente o per iscritto circa i tratti salienti del trattamento; attraverso l'informativa l'interessato è posto in grado di esprimere consapevolmente, se richiesto, il consenso al trattamento e, in ogni caso, di esercitare i diritti che la legge gli attribuisce specificamente (art. 7) e di cui deve essere reso edotto, nella medesima informativa.

**Il titolare deve pertanto, nel rispetto del principio di trasparenza, predisporre un testo chiaro ed esaustivo**, in cui non potranno, quindi, mancare riferimenti chiari riguardanti le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui all'articolo 7; gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, unitamente al sito della rete di comunicazione o alle modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale soggetto [7].

L'informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere espressa in forma sintetica con rinvio a testi o documenti facilmente accessibili all'interessato ove viene effettuata una più estesa esposizione degli elementi obbligatori o facoltativi dell'informativa.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione salvo che:

- i dati siano trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- i dati siano trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- l'informativa all'interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

L'informativa è pertanto da considerarsi il primo e più generale degli adempimenti previsti dal Codice, non solo perché ordinariamente precede l'inizio del trattamento, sia nel settore pubblico sia in quello privato, ma soprattutto perché, anche quando il titolare è esentato dall'ottenere il consenso, deve comunque predisporre una adeguata informativa per l'interessato.

### **Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 161 la omessa o inadeguata informativa all'interessato è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. In tali casi può essere irrogata anche la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione.

### **Il rispetto delle modalità del trattamento**

Secondo quanto previsto dal Codice, (art. 11) **il titolare deve vigilare affinché i dati personali una volta raccolti lungo tutto l'arco del trattamento siano trattati legalmente e cioè:**

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Si noti che i dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di privacy "non possono essere utilizzati". L'inutilizzabilità dei dati comporta che essi possano essere conservati dal titolare ma non possano essere oggetto di alcun'altra operazione.

## Sanzioni

Ai sensi dell'art. 167 il trattamento illecito di dati in violazione di quanto disposto dall'art. 11, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito, se dal fatto deriva nocimento, con la reclusione da uno a tre anni.

La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

## L'acquisizione del consenso

**Il titolare del trattamento**, secondo l'art. 23, **deve inoltre acquisire il consenso espresso dell'interessato**. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso e deve essere espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato; deve essere documentato per iscritto, e deve essere preceduto dall'informativa di cui al punto 2.

Il consenso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari [8].

Pochi sono i casi in cui l'acquisizione del consenso non è richiesta per il trattamento di dati personali (art. 24 [9]) ed ancor più limitati quelli in cui il consenso non è richiesto per il trattamento di dati sensibili (art. 26 comma IV [10]).

Per le Organizzazioni di Volontariato possono acquistare una particolare importanza alcune fattispecie di **non necessità del consenso al trattamento dei dati comuni** poiché il concreto dispiegarsi delle relazioni sociali tra volontari ed utenti delle prestazioni socio assistenziali o nei rapporti all'interno delle stesse associazioni, non favorisce la completa "formalizzazione" del consenso al trattamento, che spesso è implicito nell'affiliazione alla O.d.V. o nella richiesta di aiuto alla stessa.

I casi di maggior interesse sono i seguenti:

a) l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

*Così ad esempio non è necessario il consenso degli interessati per adempiere alle prescrizioni del Tribunale per i minorenni nel quadro degli interventi a favore di minori in difficoltà; né è necessario il consenso del volontario appartenente ad una O.d.V. iscritta per il trattamento dei dati personali occorrenti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria dei volontari ai sensi della legge 266/91.*

b) l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

*Così ad esempio se il rapporto con gli utenti è formalizzato in un contratto di accoglienza come nel caso di anziani ospiti di una R.S.A. gestita da una Fondazione ONLUS, il trattamento dei dati necessari per la selezione dei contraenti (liste di attesa) o per l'esecuzione del contratto (pagamento delle rette), non è soggetto al consenso dell'utente.*

c) il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

*Così ad esempio l'acquisizione di informazioni mediante la consultazione del registro di anagrafe non è subordinato al consenso dell'interessato, trattandosi di un pubblico registro liberamente consultabile.*

d) il trattamento di dati indispensabili per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

e) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, il trattamento di dati effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

*La norma è specificamente dettata per semplificare i trattamenti interni delle associazioni, delle fondazioni dei comitati ed in generali degli organismi privi di fini di lucro. E' tuttavia necessario che previamente l'Ente non profit provveda a determinare le modalità di utilizzo dei dati (essendo gli scopi già chiariti dallo statuto dall'atto costitutivo o dal contratto collettivo per ciò che concerne i lavoratori), e che le informative dirette a certe categorie di soggetti (associati, utenti, coloro che hanno regolari contatti con l'Ente) siano integrate con la determinazione di cui sopra [11].*

## Sanzioni

Ai sensi dell'art. 167 il trattamento illecito di dati in violazione di quanto disposto dall'art. 23, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare

ad altri un danno, è punito se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato,  
La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

### **Le richieste di Autorizzazione**

**Il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari**, ai sensi dell'art. 26 comma 1, **deve acquisire**, oltre che il consenso scritto dell'interessato, **anche la previa autorizzazione del Garante**. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali, la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Ai sensi dell'art. 40, in luogo di una specifica autorizzazione, il titolare si può giovare di autorizzazioni generali, cioè relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. **Le autorizzazioni generali in vigore sino dal 1° luglio 2004 e sino al 30 giugno 2005, salvo proroghe successive, sono sette:**

1. Autorizzazione n.1/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.
2. Autorizzazione n.2/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
3. Autorizzazione n.3/2002: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni.
4. Autorizzazione n.4/2004: autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti.
5. Autorizzazione n.5/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di privati.
6. Autorizzazione n.6/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.
7. Autorizzazione n.7/2004: autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e di soggetti pubblici. [12]

Le O.d.V. e gli altri Enti non Profit hanno tempo sino al 30 settembre

2004 per uniformarsi alle nuove prescrizioni contenute in dette Autorizzazioni.

La necessità di operare trattamenti di dati sensibili previa autorizzazione o sotto la copertura di una autorizzazione generale patisce pochissime eccezioni, concernenti solo due categorie di Enti: le Confessioni Religiose e le Associazioni sindacali o di categoria di secondo grado; la materia, tuttavia, per le sue caratteristiche di specialità, esula dalle finalità della presente trattazione. [13]

### **Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 167 il trattamento illecito di dati in violazione di quanto disposto dall'art. 26 e 27, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

### **Le comunicazioni al Garante**

**Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante**, nel settore privato, ai sensi dell'art. 39 del Codice, **l'inizio di uno specifico trattamento: quello di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria per scopi scientifici** [14]. I trattamenti oggetto di comunicazione possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

### **Le operazioni conseguenti alla cessazione del trattamento**

**Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 16 in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento deve provvedere affinché i dati siano:**

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

La cessione dei dati in violazione dell'art. 16 o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è inefficace, con la

conseguenza che il titolare continuerà a rispondere dell'uso che dei dati venga effettuato.

### **Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 162 la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro. In tali casi può essere irrogata anche la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione.

### **La responsabilità verso l'esterno e le misure di sicurezza**

Oltre alle specifiche sanzioni di tipo penale o amministrativo che presidiano il rispetto delle norme poste a tutela della privacy, occorre sottolineare come **il titolare del trattamento dei dati può essere in ogni caso chiamato a risarcire il danno cagionato all'interessato in conseguenza del trattamento errato o fraudolento dei dati personali altrui**; la disciplina del risarcimento del danno in questo settore è tuttavia particolarmente rigorosa. L'art. 15 del Codice impone infatti a *chiunque cagiona danno* ad altri per effetto del trattamento di dati personali di risarcire ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Ciò concretamente significa che si opera, in giudizio, una sorta di inversione dell'onere della prova tale per cui il titolare del trattamento o chiunque vi sia obbligato può evitare la condanna solo se prova "di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno" [15]. Inoltre anche se l'interessato non fosse in grado di dimostrare di avere patito un danno patrimoniale potrà chiedere comunque il risarcimento del danno "non patrimoniale" che è risarcibile, oltre le norme comuni, *anche* in caso di violazione delle regole sul trattamento dei dati (art. 11).

a) Strettamente connessa a questa regola è la **disciplina delle misure di sicurezza**.

E' infatti evidente che la legge impone al titolare, in primo luogo, l'adozione di misure atte a prevenire danni a terzi, intese come l'insieme delle prassi, dei protocolli, delle procedure e degli strumenti tecnici idonei ad evitare che al trattamento dei dati personali altrui consegua un danno. Tale obbligo, specificazione del generale principio giuridico del *neminem laedere*, trova una compiuta disciplina nel Codice della privacy all'articolo 31 che **impone al titolare di adoperarsi affinché i dati personali oggetto di trattamento siano "custoditi e controllati**, anche in relazione

alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, **in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta"**.

b) Un rilievo particolare hanno le misure minime di sicurezza. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza indicati nel precedente punto a), o previsti da speciali disposizioni, **i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime specificate dal Codice e dal Disciplinare tecnico allegato** [16], volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

- Quanto ai Trattamenti con strumenti elettronici sono previste le seguenti misure minime:
  - autenticazione informatica;
  - adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
  - utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
  - aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
  - protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
  - adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
  - tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza [17];
  - adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Tra le misure minime più impegnative vi è senza dubbio la redazione del documento programmatico di sicurezza, adempimento cui il Disciplinare tecnico dedica la regola 19. In base a tale disposizione soggetti tenuti alla redazione del Dps sono esclusivamente i titolari *di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari effettuato con strumenti elettronici*. I titolari dovranno entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2005 [18], redigere anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;

- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
  - l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
  - le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
  - la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
  - la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
  - la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
  - per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
- Quanto ai Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici sono previste le seguenti misure minime:
    - aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
    - previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
    - previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Si segnalano, inoltre, per la loro importanza **le misure di “tutela e garanzia” previste dal Disciplinare Tecnico.**

Il titolare potrà adottare misure minime di sicurezza avvalendosi di esperti esterni, in tal caso dovrà farsi rilasciare dall'installatore, in base

alla regola 25) “una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico”  
 In base alla regola 26, invece, il titolare dovrà riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Tale regola riguarda solo, ovviamente, quegli Enti non profit che per legge o per statuto siano tenuti alla elaborazione di un vero e proprio bilancio. La ratio della norma dovrebbe essere quella di *responsabilizzare gli organi di vertice degli Enti* che con scadenza per lo meno annuale dovranno verificare il rispetto delle misure minime.

Una eventuale omissione di tale regola chiamerà in causa l'eventuale responsabilità del titolare per *culpa in vigilando* e potrebbe configurare anche un caso di *responsabilità personale* degli amministratori.

### Sanzioni

Ai sensi dell'art. 169 (Misure di sicurezza), chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

## Glossario

---

### Trattamento e dati

Ai fini del Codice della Privacy si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

#### Figure soggettive del trattamento

Ai fini del Codice della Privacy si intende per:

- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

#### Modalità di trattamento

Ai fini del Codice della Privacy si intende per:

- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del

titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

#### Autorità

Ai fini del Codice della Privacy si intende per:

- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

#### Comunicazione elettronica

Ai fini del Codice della Privacy si intende, inoltre, per:

- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

### Misure di sicurezza

Ai fini del Codice della Privacy si intende, altresì, per:

- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e

- qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

### Scopi Storici-Statistici-Scientifici

Ai fini del Codice della Privacy si intende per:

- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

### Note

<sup>[1]</sup> G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L

<sup>[2]</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2000/C 364/01

<sup>[3]</sup> Precisa il comma II dell'art 5, ed è bene sottolinearlo in relazione all'attività delle O.N.G. operanti in ambito internazionale che il Codice italiano "si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai

fini di transito nel territorio dell'Unione Europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali"

<sup>[4]</sup> Vedi infra il par: Glossario per ulteriori approfondimenti;

<sup>[5]</sup> Vedi infra il par: La responsabilità verso l'esterno e le misure di sicurezza;

<sup>[6]</sup> Vedi infra il par: Glossario per ulteriori approfondimenti.

<sup>[7]</sup> Vedi i modelli suggeriti a pag. 32 e s.s.

<sup>[8]</sup> Vedi infra il par. Glossario per ulteriori approfondimenti.

<sup>[9]</sup> Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

<sup>[10]</sup> Art 26 comma IV "I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con

l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

<sup>[11]</sup> Vedi i modelli suggeriti a pag. 32 e s.s.

<sup>[12]</sup> Pubblicate su Gazzetta ufficiale n. 190 del 14/8/04; vedi, infra a pag. 23 sub 2.

<sup>[13]</sup> Per la precisione ai sensi dell'Art 26 comma 3 sono leciti pur senza necessità di autorizzazione e di consenso scritto dell'interessato i trattamenti "

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria".

<sup>[14]</sup> Art. 110, comma 1, primo periodo

<sup>[15]</sup> Art. 2050 del codice civile "Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"

<sup>[16]</sup> L'attuazione delle misure minime deve avvenire secondo le indicazioni contenute nell'allegato B del Codice.

<sup>[17]</sup> Vedi infra Parte II

<sup>[18]</sup> In sede di prima applicazione nel 2004 il termine per la redazione del documento è stato prorogato al 31.12.04

## Parte II

### I modelli e documenti

Il Garante ha pubblicato vari documenti ufficiali utili per la concreta attività delle Organizzazioni non profit, ed ha altresì diffuso, attraverso il proprio sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), alcune istruzioni e linee guida per l'assolvimento dei principali adempimenti in materia di privacy.

Nell'intento di diffondere la cultura della privacy nel settore non profit saranno riportati per esteso alcuni documenti del Garante e, in ogni caso, saranno fornite le indicazioni per reperire le altre informazioni utili.

#### I. Notifica del trattamento

Il modello ufficiale per la notifica del trattamento è predisposto a cura del Garante e da questi aggiornato. Il modello è consultabile collegandosi con il seguente sito: (<https://web.garanteprivacy.it/rgt/>).

Nel medesimo sito sono consultabili le tabelle per la compilazione dei campi del modello e le relative istruzioni.

#### 2. Autorizzazioni Generali

Il testo delle Autorizzazioni Generali al trattamento di dati sensibili è predisposto a cura del Garante e **da questi aggiornato di anno in anno intorno alla fine del mese di giugno**. Il testo deve pertanto essere consultato periodicamente collegandosi con il seguente sito: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Tra le varie autorizzazioni si segnala per la sua diretta rilevante nel settore degli Enti non profit la nuova autorizzazione n. 3/2004: relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni.

#### 3. Documento programmatico in materia di sicurezza

Le linee guida dettate dal Garante per la compilazione del Documento programmatico in materia di sicurezza standard è consultabile collegandosi con il seguente sito: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it); tuttavia per la sua importanza è opportuno riportare un estratto della Parte I di tale documento, poiché in esso sono reperibili utili suggerimenti per la compilazione del documento programmatico.

## **Guida operativa per redigere il documento programmatico sulla sicurezza (DPS)**

### **Parte I**

#### **Istruzioni**

Per ciascuna regola dell'Allegato B al Codice sono riportati i contenuti, le informazioni essenziali e gli ulteriori elementi da inserire nel DPS.

#### **Elenco dei trattamenti di dati personali** (regola 19.1)

##### Contenuti

In questa sezione sono individuati i trattamenti effettuati dal titolare, direttamente o attraverso collaborazioni esterne, con l'indicazione della natura dei dati e della struttura (ufficio, funzione, ecc.) interna od esterna operativamente preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati. Nella redazione della lista si può tener conto anche delle informazioni contenute nelle notificazioni eventualmente inviate al Garante anche in passato.

##### Informazioni essenziali

Per ciascun trattamento vanno indicate le seguenti informazioni secondo il livello di sintesi determinato dal titolare:

- Descrizione sintetica: menzionare il trattamento dei dati personali attraverso l'indicazione della finalità perseguita o dell'attività svolta (es., fornitura di beni o servizi, gestione del personale, ecc.) e delle categorie di persone cui i dati si riferiscono (clienti o utenti, dipendenti e/o collaboratori, fornitori, ecc.).
- Natura dei dati trattati: indicare se, tra i dati personali, sono presenti dati sensibili o giudiziari.
- Struttura di riferimento: indicare la struttura (ufficio, funzione, ecc.) all'interno della quale viene effettuato il trattamento. In caso di strutture complesse, è possibile indicare la macro-struttura (direzione, dipartimento o servizio del personale), oppure gli uffici specifici all'interno della stessa (ufficio contratti, sviluppo risorse, controversie sindacali, amministrazione-contabilità.)
- Altre strutture che concorrono al trattamento: nel caso in cui un trattamento, per essere completato, comporta l'attività di diverse strutture è opportuno indicare, oltre quella che cura primariamente l'attività, le altre principali strutture che concorrono al trattamento anche dall'esterno.

- Descrizione degli strumenti elettronici utilizzati: va indicata la tipologia di strumenti elettronici impiegati (elaboratori o p.c. anche portatili, collegati o meno in una rete locale, geografica o Internet; sistemi informativi più complessi).

Ulteriori elementi per descrivere gli strumenti

- Identificativo del trattamento: alla descrizione del trattamento, se ritenuto utile, può essere associato un codice, facoltativo, per favorire un'identificazione univoca e più rapida di ciascun trattamento nella compilazione delle altre tabelle.
- Banca dati: indicare eventualmente la banca dati (ovvero il data base o l'archivio informatico), con le relative applicazioni, in cui sono contenuti dati. Uno stesso trattamento può richiedere l'utilizzo di dati che risiedono in più di una banca dati. In tal caso le banche dati potranno essere elencate.
- Luogo di custodia dei supporti di memorizzazione: indicare il luogo in cui risiedono fisicamente i dati, ovvero dove si trovano (in quale sede, centrale o periferica, o presso quale fornitore di servizi, ecc.) gli elaboratori sui cui dischi sono memorizzati i dati, i luoghi di conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza (nastri, CD, ecc.) ed ogni altro supporto rimovibile. Il punto può essere approfondito meglio in occasione di aggiornamenti.

Da indicare facoltativamente.

- Tipologia di dispositivi di accesso: elenco e descrizione sintetica degli strumenti utilizzati dagli incaricati per effettuare il trattamento: pc, terminale non intelligente, palmare, telefonino, ecc.
- Tipologia di interconnessione: descrizione sintetica e qualitativa della rete che collega i dispositivi d'accesso ai dati utilizzati dagli incaricati: rete locale, geografica, Internet, ecc.

Le predette informazioni possono essere completate o sostituite da schemi, tabelle, disegni di architettura del sistema informativo o da altri documenti aziendali già compilati e idonei a fornire in altro modo le informazioni medesime.

#### **Distribuzione dei compiti e delle responsabilità** (regola 19.2)

##### Contenuti

In questa sezione occorre descrivere sinteticamente l'organizzazione

della struttura di riferimento, i compiti e le relative responsabilità, in relazione ai trattamenti effettuati.

Si possono utilizzare anche mediante specifici riferimenti documenti già predisposti (provvedimenti, ordini di servizio, regolamenti interni, circolari), indicando le precise modalità per reperirli.

#### Informazioni essenziali

- Struttura: riportare le indicazioni delle strutture già menzionate nella precedente sezione.
- Trattamenti effettuati dalla struttura: indicare i trattamenti di competenza di ciascuna struttura.
- Compiti e responsabilità della struttura: descrivere sinteticamente i compiti e le responsabilità della struttura rispetto ai trattamenti di competenza.

Ad esempio: acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, comunicazione a terzi, manutenzione tecnica dei programmi, gestione tecnica operativa della base dati (salvataggi, ripristini, ecc.).

Anche in questo caso è possibile utilizzare, nei termini predetti, altri documenti già predisposti.

### Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3)

#### Contenuti

Descrivere in questa sezione i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati, e valutarne le possibili conseguenze e la gravità in relazione al contesto fisico-ambientale di riferimento e agli strumenti elettronici utilizzati.

#### Informazioni essenziali

Elenco degli eventi: individuare ed elencare gli eventi che possono generare danni e che comportano, quindi, rischi per la sicurezza dei dati personali. In particolare, si può prendere in considerazione la lista esemplificativa dei seguenti eventi:

- 1) comportamenti degli operatori: sottrazione di credenziali di autenticazione carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria comportamenti sleali o fraudolenti errore materiale
- 2) eventi relativi agli strumenti: azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno spamming o tecniche di sabotaggio malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti accessi esterni non autorizzati intercettazione di informazioni in rete

3) eventi relativi al contesto fisico-ambientale: ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto sottrazione di strumenti contenenti dati eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali,...), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.) errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

E' possibile, per ulteriori dettagli, rinviare a documenti analoghi già redatti in tema di piani di sicurezza e gestione del rischio, come ad es.: Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan, ecc. (si tenga però presente che le analisi alla base di questi altri documenti possono avere una natura ben diversa).

Impatto sulla sicurezza: descrivere le principali conseguenze individuate per la sicurezza dei dati, in relazione a ciascun evento, e valutare la loro gravità anche in relazione alla rilevanza e alla probabilità stimata dell'evento (anche in termini sintetici: es., alta/media/bassa). In questo modo è possibile formulare un primo indicatore omogeneo per i diversi rischi da contrastare.

L'analisi dei rischi può essere condotta utilizzando metodi di complessità diversa: l'approccio qui descritto è volto solo a consentire una prima riflessione in contesti che per dimensioni ridotte o per altre analoghe ragioni, non ritengano di dover procedere ad una analisi più strutturata.

### Misure in essere e da adottare (regola 19.4)

#### Contenuti

In questa sezione vanno riportate, in forma sintetica, le misure in essere e da adottare per contrastare i rischi individuati. Per misura si intende lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere (per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia), come pure quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurarne l'efficacia.

Le misure da adottare possono essere inserite in una sezione dedicata ai programmi per migliorare la sicurezza.

#### Informazioni essenziali

- Misure: descrivere sinteticamente le misure adottate (seguendo anche le indicazioni contenute nelle altre regole dell'Allegato B del Codice).
- Descrizione dei rischi: per ciascuna misura indicare sinteticamente i

rischi che si intende contrastare (anche qui, si possono utilizzare le indicazioni fornite dall'Allegato B).

- Trattamenti interessati: indicare i trattamenti interessati per ciascuna delle misure adottate.

Determinate misure possono non essere riconducibili a specifici trattamenti o banche di dati (ad esempio, con riferimento alle misure per la protezione delle aree e dei locali).

Occorre specificare se la misura è già in essere o da adottare, con eventuale indicazione, in tale ultimo caso, dei tempi previsti per la sua messa in opera.

Struttura o persone addette all'adozione: indicare la struttura o la persona responsabili o preposte all'adozione delle misure indicate.

Ulteriori elementi per la descrizione analitica delle misure di sicurezza (v. anche tab. 4.2).

Oltre alle informazioni sopra riportate può essere opportuno compilare, per ciascuna misura, una scheda analitica contenente un maggior numero di informazioni, utili nella gestione operativa della sicurezza e, in particolare, nelle attività di verifica e controllo.

Queste schede sono a formato libero e le informazioni utili devono essere individuate in funzione della specifica misura. A puro titolo di esempio, possono essere inserite informazioni relative a:

- la minaccia che si intende contrastare
- la tipologia della misura (preventiva, di contrasto, di contenimento degli effetti ecc.)
- le informazioni relative alla responsabilità dell'attuazione e della gestione della misura
- i tempi di validità delle scelte (contratti esterni, aggiornamento di prodotti, ecc.)
- gli ambiti cui si applica (ambiti fisici -un reparto, un edificio, ecc.- o logici - una procedura, un'applicazione, ecc.-)

Può essere opportuno indicare chi ha compilato la scheda e la data in cui la compilazione è terminata.

## **Criteria e modalità di ripristino della disponibilità dei dati** (regola 19.5)

### Contenuti

In questa sezione sono descritti i criteri e le procedure adottati per il ripristino dei dati in caso di loro danneggiamento o di inaffidabilità della

base dati. L'importanza di queste attività deriva dall'eccezionalità delle situazioni in cui il ripristino ha luogo: è essenziale che, quando sono necessarie, le copie dei dati siano disponibili e che le procedure di reinstallazione siano efficaci. Pertanto, è opportuno descrivere sinteticamente anche i criteri e le procedure adottate per il salvataggio dei dati al fine di una corretta esecuzione del loro ripristino.

### Informazioni essenziali

Per quanto riguarda il ripristino, le informazioni essenziali sono:

- Banca dati/Data base/Archivio: indicare la banca dati, il data base o l'archivio interessati.
- Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati: descrivere sinteticamente le procedure e i criteri individuati per il salvataggio e il ripristino dei dati, con eventuale rinvio ad un'ulteriore scheda operativa o a documentazioni analoghe.
- Pianificazione delle prove di ripristino: indicare i tempi previsti per effettuare i test di efficacia delle procedure di salvataggio/ripristino dei dati adottate.

Ulteriori elementi per specificare i criteri e le procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati

- Data base: identificare la banca, la base o l'archivio elettronico di dati interessati.
- Criteri e procedure per il salvataggio dei dati: descrivere sinteticamente la tipologia di salvataggio e la frequenza con cui viene effettuato.
- Modalità di custodia delle copie: indicare il luogo fisico in cui sono custodite le copie dei dati salvate.
- Struttura o persona incaricata del salvataggio: indicare la struttura o le persone incaricate di effettuare il salvataggio e/o di controllarne l'esito.

## **Pianificazione degli interventi formativi previsti** (regola 19.6)

### Contenuti

In questa sezione sono riportate le informazioni necessarie per individuare il quadro sintetico degli interventi formativi che si prevede di svolgere.

### Informazioni essenziali

Descrizione sintetica degli interventi formativi: descrivere sinteticamente gli obiettivi e le modalità dell'intervento formativo, in relazione a quanto

previsto dalla regola 19.6 (ingresso in servizio o cambiamento di mansioni degli incaricati, introduzione di nuovi elaboratori, programmi o sistemi informatici, ecc).

Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati: individuare le classi omogenee di incarico acui l'intervento è destinato e/o le tipologie di incaricati interessati, anche in riferimento alle strutture di appartenenza. Tempi previsti: indicare i tempi previsti per lo svolgimento degli interventi formativi.

### **Trattamenti affidati all'esterno** (regola 19.7)

#### Contenuti

Redigere un quadro sintetico delle attività affidate a terzi che comportano il trattamento di dati, con l'indicazione sintetica del quadro giuridico o contrattuale (nonché organizzativo e tecnico) in cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento agli impegni assunti, anche all'esterno, per garantire la protezione dei dati stessi.

#### Informazioni essenziali

Descrizione dell'attività "esternalizzata": indicare sinteticamente l'attività affidata all'esterno. Trattamenti di dati interessati: indicare i trattamenti di dati, sensibili o giudiziari, effettuati nell'ambito della predetta attività.

- Soggetto esterno: indicare la società, l'ente o il consulente cui è stata affidata l'attività, e il ruolo ricoperto agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali (titolare o responsabile del trattamento).
- Descrizione dei criteri: perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati è necessario che la società a cui viene affidato il trattamento rilasci specifiche dichiarazioni o documenti, oppure assuma alcuni impegni anche su base contrattuale, con particolare riferimento, ad esempio, a:
  1. trattamento di dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
  2. adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
  3. rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere;
  4. impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate - anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

### **Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi**

(regola 19.8)

#### Contenuti

In questa sezione vanno rappresentate le modalità di protezione adottate in relazione ai dati per cui è richiesta la cifratura - o la separazione fra dati identificativi e dati sensibili-, nonché i criteri e le modalità con cui viene assicurata la sicurezza di tali trattamenti. Questo punto riguarda solo organismi sanitari e esercenti professioni sanitarie (regola 24).

#### Informazioni essenziali

- Trattamenti di dati: descrivere i trattamenti (le banche o le basi di) dati oggetto della protezione
- Protezione scelta: riportare la tipologia di protezione adottata, scelta fra quelle indicate dal Codice o in base a considerazioni specifiche del titolare.
- Tecnica adottata: descrivere sinteticamente, in termini tecnici ed eventualmente organizzativi, la misura adottata. Ad esempio, in caso di utilizzo di cifratura, le modalità di conservazione delle chiavi e le procedure di utilizzo.

### **Fac simili**

---

I modelli di seguito riportati sono meri suggerimenti basati sulle prassi uniformi che si sono create a partire dall'entrata in vigore della disciplina in materia di privacy. Essi vanno pertanto modificati e adattati alle esigenze di ogni singola organizzazione.

Per volontari o associati di O.d.V.

## Allegato alla domanda di iscrizione-partecipazione

### Informativa sul trattamento dei Vostrî dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Caro amico, Cara amica,

come anticipato verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarvi che, per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto associativo, la nostra Organizzazione verterà in possesso di alcuni tuoi dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a informare il soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento.

La nostra organizzazione è impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. E' per tale motivo che ti forniamo le seguenti informazioni.

#### • Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

##### Finalità

Trattiamo i tuoi dati: anagrafici, il tuo indirizzo e numero telefonico ed i dati relativi alle modalità di pagamento della quota associativa/donazione (coordinate bancarie o postali), ed ogni altro dato personale necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa obbligatoria ed integrativa, invio delle convocazioni e del materiale informativo sull'attività della organizzazione.

I tuoi dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali della Organizzazione, per consentire una efficace comunicazione con la Nostra associazione, per pubblicizzare la Nostra attività e per promuovere la cultura del volontariato.

In relazione al perseguimento degli scopi statutari SIAMO /NON SIAMO anche in possesso di alcun Tuo dato qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d) del codice) o giudiziario (art.4 lettera e) del codice) come di seguito specificato:

##### Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

#### • La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei tuoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte tua comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associativo/di volontariato, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati a fini assicurativi, una volta che tu sia divenuto volontario, è invece, obbligatorio.

#### • I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi

##### Ambito di conoscibilità dei dati

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostrî dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento:

- dirigenti, amministratori e sindaci
- uffici di protocollo e segreteria interni
- dipendenti e collaboratori interni
- compagnia di assicurazione con cui stipuleremo una polizza infortuni e responsabilità civile in tuo favore
- enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati

- altro: .....

##### Comunicazione e diffusione

A) I tuoi dati comuni non potranno da noi essere diffusi in alcun modo (oppure potrammo essere diffusi mediante pubblicazione sul nostro Sito Internet e/o su brochure e periodici cartacei al solo fine di promuovere la cultura del volontariato e diffondere informazioni sulle iniziative della nostra organizzazione)

I tuoi dati potranno da noi essere comunicati, ai seguenti soggetti: Compagnia di Assicurazione, .....

al solo fine di meglio realizzare il fine associativo.

B) I tuoi dati non potranno essere né comunicati all'esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine imperativo dell'Autorità e salvo quanto specificato al punto A).

L'uso interno dei dati avviene secondo le modalità stabilite con delibera n..... del Consiglio direttivo dell'organizzazione che ha stabilito le modalità di utilizzo e le cautele nel trattamento meramente interno dei dati relativi agli associati/volontari, agli utenti dell'organizzazione e a coloro che hanno regolari rapporti con la stessa. La delibera è liberamente consultabile presso la segreteria dell'organizzazione.

#### • Art 7 Digs 196/03

Riportiamo di seguito l'estratto dell'articolo 7 D.Lgs. 196/2003, (il testo completo è consultabile presso la segreteria della Sede) per consentirti di esercitare nei confronti dell'organizzazione i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
- ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
- opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
- opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### • Responsabile/Titolare del trattamento

Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al responsabile generale, da noi all'uopo nominato ai sensi dell'articolo 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003, nella persona del Presidente pro tempore/Direttore pro tempore (o altro soggetto da specificare), all'indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione.

#### • Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è l'Organizzazione/Associazione XXXX, corrente in ...., via....., telefono.....fax.....

L'elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, può essere richiesto anche telefonicamente al Responsabile generale.

DATA

FIRMA

FIRMA PER RICEVUTA

Per utenti di servizi resi da O.d.V.

## Allegato alla richiesta di servizi/prestazioni da parte dell'organizzazione Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Egregio Signore, Gentile Signora,

come anticipato verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarLa che, per dar corso al rapporto contrattuale/di aiuto, la nostra organizzazione entrerà in possesso di alcuni Suoi dati personali: acquisti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, in rispetto del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a informare il soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento.

La nostra organizzazione è impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. E' per tale motivo che La forniamo le seguenti informazioni

### • Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

#### Finalità

Trattiamo i Suoi dati anagrafici, e quelli di seguito specificati e relativi alle seguenti finalità della nostra organizzazione:

(specificare)

I Suoi dati vengono trattati sempre in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali della Organizzazione, e non oltre il periodo strettamente necessario a realizzare gli obiettivi che concluderemo con Lei. In relazione al perseguimento degli scopi statutari SIAMO /NON SIAMO anche in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d) del codice) o giudiziario (art. 4 lettera e) del codice) come di seguito specificato:

#### Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

### • La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei Suoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di dar corso al rapporto contrattuale/di aiuto che ci ha richiesto.

### • I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi

#### Ambito di conoscibilità dei dati

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento:

- dirigenti, amministratori e sindaci
- uffici di protocollo e segreteria interni
- dipendenti e collaboratori interni
- enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati
- altro: .....

#### Comunicazione e diffusione

A) I Suoi dati non potranno da noi essere diffusi in alcun modo.

I Suoi dati potranno da noi essere comunicati, ai seguenti soggetti: ....., al solo fine di meglio realizzare con interventi in rete gli obiettivi che avremo concordato.

B) I Suoi dati non potranno essere né comunicati all'esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine imperativo dell'Autorità e salvo quanto specificato al punto A).

L'uso interno dei dati avviene secondo le modalità stabilite con delibera n..... del Consiglio direttivo dell'organizzazione che ha stabilito le modalità di utilizzo e le cautele nel trattamento meramente interno dei dati relativi agli associati/volontari, agli utenti dell'organizzazione e a coloro che hanno regolari rapporti con la stessa. La delibera è liberamente consultabile presso la segreteria dell'organizzazione.

### • Art 7 Digs 196/03

Riportiamo di seguito l'estratto dell'articolo 7 D.Lgs. 196/2003, (il testo completo è consultabile presso la segreteria della Sede) per consentirLe di esercitare nei confronti dell'organizzazione i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
- ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
- opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
- opporVi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### • Responsabile/Titolare del trattamento

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al responsabile generale, da noi all'uopo nominato ai sensi dell'articolo 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003, nella persona del Presidente pro tempore/Direttore pro tempore (o altro soggetto da specificare), all'indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione.

### • Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è l'Organizzazione/Associazione XXXX, corrente in ...., via....., telefono.....fax.....

L'elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, può essere richiesto anche telefonicamente al Responsabile generale.

DATA  
FIRMA

FIRMA PER RICEVUTA

# Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali e sensibili

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ luogo e data

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali che i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali)  
 Presto il consenso  Nego il consenso
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali casi)  
 Presto il consenso  Nego il consenso
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali casi)  
 Presto il consenso  Nego il consenso

## Nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali)  
 Presto il consenso  Nego il consenso
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali casi)  
 Presto il consenso  Nego il consenso
- presta il suo consenso per la diffusione\* dei dati sensibili per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali casi)  
 Presto il consenso  Nego il consenso

Firma leggibile \*\*: .....

\* (Nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili **diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute** dell'interessato, questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).

\*\* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.

## **Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 24**

### **Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso**

- I. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
- a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
  - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
  - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
  - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
  - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
  - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

## **Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 26** **Garanzie per i dati sensibili**

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, monche dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante pur prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
  - a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalista di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
  - b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
  - a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalista hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
  - b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalista riguarda l'interessato e quest'ultimo non pur prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
  - c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalista e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalista o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
  - d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

# Parte III

## Risposte a domande frequentemente poste (FAQ)

### Le notificazioni al Garante

#### I. Consultorio privato gestito in forma di associazione senza scopo di lucro ed obbligo di notificazione

**D:** *La nostra è una associazione senza scopo di lucro (XXX consultorio) che ha come scopo sociale:*

- 1) *la trattazione dei problemi morali, sociali, igienici, psicologici e giuridici attinenti ai rapporti matrimoniali e familiari;*
- 2) *l'educazione sessuale;*
- 3) *la lotta contro l'ignoranza e i pregiudizi in campo sessuale;*
- 4) *l'educazione ad una procreazione consapevole e volontaria;*
- 5) *l'esercizio di ambulatori medici anche specialistici per la realizzazione degli scopi sociali e dei fini previsti dalla legislazione per l'assistenza e la consulenza alla famiglia, all'individuo ed alla coppia.*

*L'associazione si avvale della collaborazione di medici liberi professionisti e collaboratori. I dati personali che vengono raccolti sono di tipo comune: dati anagrafici con accanto il numero di cartella clinica in cui sono contenuti tutti i dati sanitari del soggetto che si avvale della nostra consulenza. Tali dati sono contenuti in un elaboratore elettronico, non in rete e non dotato di connessione ad internet. I dati sanitari completi (quelli contenuti nella cartella clinica) sono invece cartacei, in quanto sono contenuti solo nello schedario cartaceo.*

*La nostra domanda è la seguente: detenendo tali dati (anagrafici e sanitari) abbiamo l'onere informare il Garante attraverso la procedura di notificazione prevista dalla legge, tenendo conto che la Deliberazione del 31 marzo 2004 del Garante sottrae dall'obbligo di informativa quelle associazioni senza scopo di lucro sui dati idonei a rivelare la sfera psichica dei lavoratori; ci chiediamo in particolare se rientrassero in tale esenzione anche i dati relativi ad c.d. "pazienti" che si servono delle nostre strutture per sottoporsi a visite mediche (es. ginecologiche).*

**R:** Per rispondere a un simile articolato quesito occorre premettere che il codice in materia di privacy ha profondamente innovato la materia della notificazione dell'inizio del trattamento al Garante. Ciò che in precedenza era un obbligo generalizzato è, dal 1° gennaio 2004, divenuto un adempi-

mento a carattere eccezionale. Sono tenuti alla notificazione esclusivamente i titolari che effettuino trattamenti in uno dei particolari settori espressamente individuati dall'art. 37 del Codice e per le finalità di seguito indicate:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui sopra non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.

Fatta questa premessa occorre osservare come il fatto che l'attività dell'associazione si svolga attraverso l'attività di medici e pediatri non è di per sé rilevante, a meno che le prestazioni di tali medici, o del consultorio in generale, non siano riconducibili alla attività sanitaria garantita nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale, che è soggetto alla disciplina della privacy dettata per il settore pubblico.

Certamente non rilevante è la deliberazione del Garante n.1/04 del 31/3/04, citata dalla Associazione, per il duplice motivo che, per un verso,

concerne i soli trattamenti operati per la gestione del rapporto di lavoro tra il titolare del trattamento ed i propri dipendenti e, per altro verso, perché tale esenzione si rivolge esclusivamente ai titolari tenuti alla notificazione in base all'art. 37 comma 1 lett. c.; tale importante disposizione riguarda il trattamento di dati personali e sensibili che rivelino la vita sessuale o lo stato di salute degli interessati effettuato, esclusivamente, da enti non profit che abbiano carattere *religioso, politico, filosofico e sindacale*.

In conclusione l'associazione richiedente il parere non pare essere soggetta all'obbligo di notificazione in quanto non effettua alcun trattamento tra quelli indicati dall'art. 37 del Codice; in particolare, pur trattando dati idonei a rivelare la vita sessuale e la sfera psichica dei propri pazienti astrattamente riconducibile alla fattispecie delineata alla lettera c del comma 1 dell'art. 37 cod. Privacy, in realtà non è tenuto neppure sotto questo profilo ad effettuare la notificazione non essendo un ente a carattere religioso, politico, sindacale o filosofico.

## 2. Organizzazioni a carattere religioso e notificazione

**D:** *Il nostro è un Centro di Aiuto alla Vita collegato con la Caritas decanale e operiamo nei locali di un parrocchia. Raccogliamo i dati delle persone che si rivolgono al Centro per ottenere sostegno sociale e psicologico in occasione della maternità o di una crisi di tipo familiare. Compiliamo inoltre delle schede relative ai singoli utenti in cui annotiamo, tra gli altri, i dati relativi alla loro salute ed al tipo di interventi psicosociali che decidiamo di attuare. Desideriamo sapere se una simile attività sia soggetta a notificazione al Garante della privacy. Si allega, per una maggior comprensione della nostra attività, lo statuto della associazione.*

**R:** Per rispondere al quesito proposto occorre in primo luogo verificare se l'associazione di cui si tratta sia riconducibile alla categoria normativamente stabilita di "enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale"; solo nel caso in cui lo statuto del CAV e/o la sua affiliazione ad organismi di secondo grado avesse condotto ad una simile qualificazione dell'Ente ne sarebbe disceso che tale soggetto sarebbe stato tenuto alla notificazione del trattamento di "dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica" dei propri assistiti entro il 30 aprile 2004 (art. 181 cod. Privacy);

Nel caso di specie lo statuto del CAV indica esclusivamente una "ispirazione" a valori di tipo religioso senza tuttavia introdurre alcuna differenza

strutturale o alcun vincolo nelle modalità d'azione che marchi una differenza tra l'associazione stessa ed altri enti od organismi senza scopo di lucro, operanti nel campo socio-assistenziale o sanitario, in relazione ad un carattere religioso della propria natura; in particolare l'associazione non si prefigge direttamente finalità culturali e religiose e quindi non pare possa considerarsi un "Ente a carattere religioso" in senso proprio; ne consegue che il CAV non sarà soggetto ad alcun obbligo di notificazione al garante;

## 3. Cooperative sociali di tipo "A" e notificazione al Garante

**D:** *La nostra Cooperativa sociale "di tipo A" XXX si occupa della gestione di servizi per persone disabili e la realizzazione di eventi e iniziative di sensibilizzazione. Il Servizio di Formazione all'Autonomia (centro diurno disabili) gestisce i dati riguardanti i propri utenti (dati anagrafici, anamnesi, patologia, progetto educativo, diagnosi funzionale, profilo psicologico, verbali colloqui famiglie...) che sono custoditi in un armadio chiuso a chiave e sono archiviati in più computer della cooperativa operanti in rete.*

*Inoltre teniamo un elenco, sia cartaceo che informatico, aggiornato dei volontari che sono presenti in cooperativa (l'elenco viene fornito da una Associazione nella quale sono iscritti tutti i volontari e che collabora con noi) ed uno di nominativi di persone che sono coinvolte a diverso titolo nelle attività promosse sul territorio (gruppi di auto mutuo aiuto, incontri e seminari...).*

*Vorremmo sapere quali sono i nostri obblighi rispetto al codice della privacy ed in particolare se dobbiamo procedere alla notificazione del trattamento tenendo conto che registriamo e conserviamo i dati relativi alla sfera psichica dei nostri utenti.*

**R:** Per ciò che concerne gli adempimenti imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali la Cooperativa sociale chiede se sia soggetta alla notificazione del trattamento entro il 30/4/04.

In proposito occorre ricordare che in base al disposto dell'art. 37 Cod. Privacy il titolare dei dati è tenuto alla notificazione dell'inizio del trattamento o della sua cessazione o del mutamento di taluno degli elementi della notificazione iniziale solo se il trattamento stesso riguardi uno degli ambiti seguenti:

- a) dati genetici, biometrici o dati sull'ubicazione di persone od oggetti, da chiunque effettuati;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati per particolari finalità sanitarie (a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla

- fornitura di beni, indagini epidemiologiche, ecc.);
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da "enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale";
  - d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, con esclusione, però, dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i medesimi servizi agli utenti;
  - e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale, ma solo nei casi in cui ciò avvenga per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione e simili;
  - f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica e simili (c.d. "centrali rischi").

Da quanto descritto nel proprio quesito non sembra che la Cooperativa in parola svolga trattamenti di cui all'art. 37 né tanto meno che, con particolare riferimento alla lettera c) del citato articolo, sia riconducibile alla categoria codicistica degli enti "a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale"; mancando tale qualificazione soggettiva è del tutto irrilevante che la Cooperativa effettui trattamenti di dati concernenti la "vita sessuale o la sfera psichica" dei propri assistiti, al riguardo il codice è chiaro nel limitare l'obbligo di notificazione dei trattamenti genericamente coinvolgenti la vita sessuale e la sfera psichica degli interessati a quei soli titolari che possano essere qualificati come Enti a carattere filosofico, religioso, sindacale e filosofico, pare pertanto possa concludersi che la Cooperativa XXXX non sia soggetta all'obbligo di preventiva notificazione; tuttavia, come ogni altro soggetto pubblico e privato, dovrà essere in grado, a richiesta dell'interessato, di fornire tutti i dati che costituirebbero il contenuto della sua notificazione al Garante se vi fosse tenuto ex art. 37 del codice, per cui il responsabile del trattamento della Cooperativa dovrà verificarne attentamente il possibile contenuto per essere in grado di fornire tempestivamente adeguate risposte.

#### 4. Dati Anonimi

**D:** *Apparteniamo alla Cooperativa sociale di tipo "A" YYY, e nello svolgimento della nostra attività offriamo strumenti e percorsi di sostegno alle donne che vivono situazioni di maltrattamento intra - familiare; raccogliamo quindi dati riguardanti maltrattamento di tipo fisico, psicologico, economico e*

*sessuale che possono anche essere di tipo sensibile. Tuttavia le schede che noi compiliamo a livello cartaceo e registriamo su supporti informatici riportano semplicemente un nome di battesimo e l'iniziale del cognome. Per noi il nome fornito dalla donna può essere anche inventato, purché la donna utilizzi sempre lo stesso riferimento quando si rivolge a noi.*

*Nella scheda oltre ai dati concernenti il maltrattamento, raccogliamo informazioni di tipo anagrafico per scopi statistici, in particolare riguardanti la nazionalità, la città di residenza, l'età, gli studi, la professione.*

*Inoltre ci preoccupiamo comunque di tutelare la sicurezza dei nostri dati sia a livello cartaceo che informatico.*

*Infine le donne che si presentano ai colloqui ricevono una informativa e firmano comunque una "liberatoria" archiviata separatamente e senza riferimenti alla scheda relativa, in modo che non vi sia alcun elemento riconducibile alla scheda stessa.*

*Siamo convenzionate con il Comune di K, a cui dobbiamo trasmettere rendiconti annuali con informazioni di tipo aggregato sulle donne accolte.*

*Possiamo ritenere in tutto anonimi i nostri dati e quindi non ricadere in quanto disposto dalla legge per il trattamento dei dati sensibili?*

**R:** Chiede la cooperativa YYY, in sostanza, se sia possibile sottrarre all'applicazione della legge in materia di privacy, il trattamento dei dati personali e sensibili delle donne maltrattate utenti del servizio operato in convenzione con un ente pubblico, considerando tali dati "anonimi".

Al riguardo occorre ricordare che in base all'art. 4 del codice in materia di privacy "dato anonimo" è esclusivamente il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

La indicazione del Nome di battesimo con l'iniziale del Cognome degli utenti per ciascuna scheda (cartacea o informatica che sia) ed una informativa con "liberatoria" firmata ed archiviata separatamente, non pare misura idonea garantire il completo anonimato degli utenti.

Occorre, in sostanza, adottare un sistema di archiviazione delle schede del tutto sganciato da riferimenti a dati personali degli utenti. Sempre in base all'art. 4 del codice in materia di privacy "dato personale" è infatti, anche in questo caso, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, "anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; è sin troppo evidente, infatti, che sia possibile incrociare le informazioni contenute nel consenso al trattamento dei dati personali (che la cooperativa

chiama impropriamente "liberatoria") che per essere tale non può che contenere le reali informazioni anagrafiche degli utenti con le informazioni contenute nelle schede personali degli stessi; i dati personali quindi potrebbero essere associati a gran parte delle persone fisiche oggetto di intervento sociale da parte della cooperativa.

Le informazioni trasmesse all'ente pubblico in forma esclusivamente aggregata sono invece da considerarsi, ai fini della trasmissione stessa, come anonimi e solo in tal caso si potrà considerare tale comunicazione come limitatamente sottratta al campo di applicazione della legge.

### 5. Associazioni operanti all'estero e trattamenti di dati

**D:** *L'associazione ZZZ, si occupa di adozioni a distanza ed opera in Brasile. Trattando dati di minori in difficoltà, il nostro archivio contiene anche molti dati sensibili. In Brasile operiamo attraverso una associazione locale cui abbiamo dato vita per praticità, tuttavia anche quella italiana è riconosciuta in Brasile. Vorremo sapere se il trattamento che operiamo in Italia, pur riguardando minori stranieri, è soggetta alla legge sulla privacy e se dobbiamo formalizzare in qualche modo il rapporto con la associazione brasiliana che periodicamente ci trasmette i dati e li aggiorna.*

**R:** Nel caso di trattamento operato in Italia da parte di una Organizzazione italiana come la ZZZ, *rectius* da parte di qualsiasi titolare stabilito nel territorio dello stato, è necessario fare applicazione della disciplina prevista dal Codice anche se i dati si riferiscano a soggetti stranieri residenti all'estero. Non solo, l'art. 5 del codice precisa che debbono applicarsi le norme previste dalla legge italiana a tutti i trattamenti "di dati personali anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato". Per cui anche se i dati fossero archiviati e detenuti solo in in Brasile ad opera della associazione "parallela" costituita in quel paese la conclusione non muterebbe.

Qualora i trattamenti siano operati in Brasile attraverso la struttura parallela, pare consigliabile, inoltre, nominare tale Ente quale "Responsabile del trattamento", fornendo le istruzioni più opportune che dipendono dal tipo di dati trattati e dalle modalità dello stesso trattamento.

In ogni caso sarà necessario chiedere che il Responsabile del trattamento acquisisca il consenso informato degli esercenti la potestà genitoriale o tutela sui minori brasiliani secondo l'ordinamento giuridico brasiliano.

### 6. Centri d'ascolto sociale e consenso informato

**D:** *Il nostro è un Centro di ascolto decanale costituito nella forma della libera associazione ONLUS. Per ciascuna persona che si rivolge al Centro per ottenere un intervento sociale o assistenziale raccogliamo i dati personali e sociali comprese eventuali patologie, la nazione di provenienza e, se rilevante, l'origine etnica e la fede religiosa.*

*Compiliamo inoltre un fascicolo personale per ciascun utente in cui raccogliamo la storia personale dell'utente, i suoi bisogni e gli interventi concordati, oltre a tutti i dati personali e sensibili sopra detti.*

*Abbiamo predisposto una completa informativa scritta per gli utenti ma non sempre è facile trovare l'occasione per distribuirla, specie quando i primi contatti sono solo telefonici; ci domandiamo, inoltre, quando è necessario richiedere anche il consenso.*

**R:** Il Centro, nel trattamento dei dati sensibili, dovrà necessariamente ottenere il consenso scritto da parte dei soggetti interessati attenendosi alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali del Garante.

Nel caso di trattamento di dati personali non sensibili il Centro, come qualunque altro ente non profit, potrà sollecitare il consenso scritto dell'interessato o, nel caso in cui il contatto sia solo telefonico o le circostanze non lo permettano, sarà sufficiente documentare per iscritto il consenso orale dell'interessato.

Per il trattamento meramente interno (con esclusione di comunicazione o diffusione a terzi) di dati personali non sensibili, come gli altri enti non profit, anche il Centro potrà giovare del disposto dell'art. 24 che esenta il titolare del trattamento dal richiedere e documentare il consenso dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali (non quelli sensibili e giudiziari), purché non li comunichi o diffonda all'esterno, qualora detto trattamento sia "effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;"

In ogni caso il Centro dovrà fornire adeguata informativa all'utenza. E' bene sottolineare come l'informativa potrebbe non contenere gli elementi già noti alla persona che conferisce i suoi dati; ciò non influisce troppo sulla struttura dell'informativa scritta, che per ovvie ragioni dovrà avere un contenuto "standard", piuttosto rende ancor più semplice quella orale.

Qualora le modalità di “contatto” con gli utenti Centro siano telefonici o telematici, l'operatore dell'associazione potrebbe limitarsi a “documentare per iscritto”, ad esempio in un apposito registro, di aver fornito all'interessato tutte le informazioni richieste dalla legge (art. 13 codice privacy) di cui non fosse già a conoscenza l'interlocutore ed il relativo consenso se necessario.

#### 7. Quando non è necessario redigere il documento programmatico pur utilizzando il computer

**D:** La nostra associazione ONLUS utilizza il computer per elaborare ed archiviare i seguenti dati: Cognome e Nome dei soci; loro indirizzo, codice fiscale, numero di conto corrente e situazione rispetto al pagamento della quota associativa; le finalità del trattamento sono, oltre la gestione del rapporto associativo anche la spedizione trimestralmente di una newsletter. Dobbiamo redigere comunque il dps?

**R:** In base a quanto riferito, sembrerebbe che gli strumenti informatici dell'associazione siano impegnati esclusivamente nella elaborazione di dati comuni relativi a soci e sostenitori della stessa.

Ciò escluderebbe che tale associazione sia tenuta alla redazione del documento programmatico in materia di sicurezza in quanto, in base al combinato disposto del Codice e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, l'obbligo di redazione del dps scatta solo se si utilizzano strumenti informatici per il trattamento di dati sensibili. Per assicurarsi di non essere soggetti all'obbligo di redazione del dps occorre considerare tutte le attività globalmente effettuate e non soltanto quelle immediatamente dirette al raggiungimento dello scopo statutario. Perciò la associazione è tenuta ad effettuare una più approfondita analisi dei trattamenti per verificare se non effettui, direttamente o indirettamente, alcun trattamento informatizzato di dati sensibili né di soci, né di utenti né di lavoratori né di alcun altro soggetto con cui si entri in contatto. Se, ad esempio, l'associazione avesse uno o più dipendenti dovrebbe in qualche modo effettuare trattamenti di dati sensibili (gravidanze, malattie, affiliazione a sindacati, dati relativi a disabilità) che ordinariamente sono effettuati in forma non solo cartacea ma anche informatica. In tal caso l'associazione pur non trattando dati sensibili di associati, come specificato nel quesito, sarebbe comunque soggetta all'obbligo di redazione del dps. In altri casi il dato sensibile è implicito nel trattamento di dati personali comuni. Si pensi ad associazioni dedite alla assistenza di soggetti affetti da una malattia rara che qualificano quali soci ordinari esclusivamente le persone fisiche

portatrici di tale malattia rara. Ebbene anche in tal caso la semplice anagrafica dei soci archiviata su computer costituirebbe trattamento di dati sensibili con conseguente obbligo di redazione del dps.

#### 8. Misure minime e trattamento di dati effettuati con strumenti cartacei

**D:** La nostra è una Associazione ONLUS, che si chiama WWW. La nostra attività principale riguarda i doposcuola sul territorio di S. Ovviamente raccogliamo i dati dei ragazzi, non a livello informatico, ma cartaceo, così come quelli dei volontari che prestano servizio presso di noi, sempre in formato cartaceo; inoltre raccogliamo note sommarie dei colloqui con le famiglie, con i servizi sociali e dei colloqui con gli insegnanti. Tutto è custodito in un grande armadio che è sempre chiuso a chiave, le cui copie sono in possesso del coordinatore e di un'altra educatrice. E' sufficiente oppure occorre attuare altre misure minime di sicurezza?

**R:** La situazione sopra descritta è emblematica di molte realtà del privato sociale che opera trattamenti, anche delicati, relativi a minori, disabili etc... senza utilizzare strumenti informatici.

In questi casi occorre precisare che l'associazione non è tenuta a redigere il documento programmatico in materia di sicurezza tuttavia dovrà:

- acquisire il consenso informato di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela (genitori, tutori, enti affidatari) o degli interessati utenti del servizio maggiorenni e capaci di intendere e volere.
- predisporre idonea informativa anche per volontari, soci e chi gravita attorno all'associazione (famiglie, oratorio etc...) anche avvalendosi della facoltà di esimersi dall'acquisizione del consenso in presenza di trattamenti meramente interni (così come segnalato nella modulistica della II Parte della presente pubblicazione).
- Predisporre le misure minime di sicurezza per i trattamenti cartacei.

In proposito giova ricordare che:

In base all'art. 35. “Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti

- affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Il disciplinare tecnico in parola specifica, rispetto a consimili trattamenti, stabilisce che il titolare deve adottare le seguenti modalità tecniche:

“Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato.

Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.”

### 9. Quando è necessario redigere il documento programmatico

**D:** Siamo appartenenti ad una Associazione dedita alla pubblica assistenza. La nostra amministrazione registra tutti i servizi effettuati (privati e/o per conto del 118) memorizzando in un sistema informatico tutti i dati personali delle persone trasportate.

La segreteria gestisce un data base dei volontari con tutte le informazioni anagrafiche personali (quindi anche indirizzo e numeri telefonici) compreso la situazione vaccinale di ciascuno per ragioni di sicurezza sul servizio.

Il responsabile medico dell'Associazione detiene invece un cartaceo con eventuali notizie particolari sui volontari che attestino l'idoneità o meno al servizio in ambulanza. All'interno dell'associazione è messo a disposizione un elenco con nome/cognome e numero telefonico dei volontari (oltre alla loro qualifica nell'ambito associativo) per la loro reperibilità: questo elenco viene utilizzato dai volontari per cercarsi un eventuale sostituto in caso di assenza

(qualcuno se ne fa una fotocopia per uso personale e per chiamare eventualmente da casa). Desideriamo sapere se siamo tenuti a redigere il dps.

**R:** In relazione alla situazione siccome esposta, pare evidente che l'associazione, ponendo in essere una attività di pubblica assistenza, con trattamento informatizzato sia dei dati relativi alla salute dei soccorritori sia destinatari dell'intervento è tenuta alla predisposizione delle misure minime di sicurezza dettate per questa fattispecie dall'art. 35 del Codice che, come noto, sono le seguenti:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Il termine per la predisposizione delle “nuove misure” minime di sicurezza, ivi compresa la redazione del dps secondo le istruzioni dettate dal Disciplinare tecnico (allegato B del Codice) e dal Garante è stata prorogata, per i trattamenti in corso alla data di entrata in vigore del Codice, al 31/12/04.

Oltre a tale misura sono da rivedere prassi e procedure che, consentendo una circolazione poco controllata e controllabile dei dati personale dei volontari, non sono in linea con le esigenze di sicurezza nel trattamento dei dati, anche cartacei, imposte dal nuovo Codice.



## **Indice degli argomenti**

### GLI ADEMPIMENTI DELLA PRIVACY PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI ENTI NON PROFIT

#### **Parte I**

---

Introduzione	pag 2
Oggetto ed ambito di applicazione	pag 3
Responsabilità e compiti all'interno delle Organizzazioni	pag 4
Gli adempimenti	pag 5
La responsabilità verso l'esterno e le misure di sicurezza	pag 14
Glossario	pag 17

#### **Parte II**

---

I modelli e i documenti	pag 23
Guida operativa per redigere il documento programmatico sulla sicurezza (DPS)	pag 24
Fac simili	pag 31
1) Informativa per volontari o associati O.d.V.	
2) Informativa per utenti di servizi resi da O.d.V.	
3) Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali e sensibili	

#### **Parte III**

---

Faq	pag 42
-----	--------

## La collana 'Quaderni per il Volontariato'

Con la creazione della collana "Quaderni per il Volontariato", il Coordinamento regionale dei Centri di Servizio si prefigge la divulgazione di strumenti di agile e aggiornata consultazione per le associazioni che vogliono documentarsi sulle problematiche più comuni della gestione associativa.

- Le agevolazioni Fiscali delle Organizzazioni di Volontariato
- Volontariato, Associazioni: i Registri Regionali
- Assicurare il Volontariato
- Come si costituisce un'associazione
- Dall'idea al progetto... tra bandi e formulari
- Le parole della comunicazione
- Gli adempimenti contabili del Volontariato
- Organizzazioni di volontariato: rapporti con i volontari e prestazioni di lavoro con collaboratori e dipendenti
- Intrattenimenti e Spettacoli: normativa e adempimenti
- Gli adempimenti della privacy per Organizzazioni di Volontariato e altri Enti non profit

Per avere maggiori informazioni sul contenuto dell'opuscolo e chiarimenti, supporti e modulistica è possibile rivolgersi presso gli sportelli del CIESSEVI - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Milano (recapiti in ultima pagina).

## I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA REGIONE LOMBARDIA



### BERGAMO

C.S.V. Bottega del Volontariato - via Santa Lucia 2 - 24128 Bergamo  
tel. 035.234723 fax 035.234324 - e-mail: info@csvbg.org - sito: www.csvbg.org



### BRESCIA

A.C.S.V. BS - Centro Servizi di Brescia - via Vittorio Emanuele II, 72 - 25121 Brescia  
tel. 030.3742440 fax 030.43883 - e-mail: centro.servizi@numerica.it



### COMO

A.V.C. Associazione Volontariato Comasco Centro Servizi per il Volontariato  
via San Martino 3 - 22100 Como  
tel. 031.301307 fax 031.302335 - e-mail: info@csv.como.it - sito: www.csv.como.it



### CREMONA

C.I.S.VOL. Centro Informazioni e Servizio per il Volontariato  
via Aselli 17/B - 26100 Cremona - tel. 0372.26585 fax 0372.26867  
e-mail: cremona@cisvol.it - info@cisvol.it - sito: www.cisvol.it



### LECCO

SO.LE.VOL. Centro di Servizio Solidarietà Lecco Volontariato  
tel. 0341.350680 fax 0341.352988  
via Aspromonte 52 - 23900 Lecco - e-mail: solevol@tin.it - www.solevol.com



### LODI

LAUS Vol. Volontariato della Provincia di Lodi  
via P. Gorini 40/d - 26900 Lodi  
tel. 0371.428398 fax 0371.422070 e-mail: lausvol@lausvol.it - sito: www.lausvol.it



### MANTOVA

C.S.V.M. Centro di Servizio per il Volontariato di Mantova  
galleria San Maurizio 1 - 46100 Mantova  
tel. 0376.367157 fax 0376.379051 e-mail: info@csvm.it - sito: www.csvm.it



### MILANO

Associazione CIESSEVI - Corso Italia 9 - 20122 Milano - tel. 02.45475850  
fax 02.45475458 - e-mail: segreteria@ciessevi.org - sito: www.ciessevi.org



### PAVIA

Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia  
c.so Garibaldi 57/a - 27100 Pavia  
tel. 0382.27714 - tel. e fax 0382.307484 - e-mail: info@csvpavia.it - sito: www.csvpavia.it



### SONDRIO

L.A.VO.PS. - Libere Associazioni di Volontariato della Provincia di Sondrio  
piazza Gualzetti, 7 - 23100 Sondrio - tel. fax 0342/20.00.58  
e-mail: lavops@libero.it - sito: www.lavops.org



### VARESE

CE.S.VO.V. - Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Varese  
v.le S. Antonio 5 - 21100 Varese